

Sezione 4

CONVENZIONE TIPO

PAGINA BIANCA

TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

L'AMMINISTRAZIONE (O RAGGRUPPAMENTO DI AMMINISTRAZIONI) PROPONENTE

L'anno duemilatre, il giorno ... del mese di, in nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

TRA

il Ministero (C.F.) da qui in avanti denominata "Amministrazione erogante", in persona del, come da D. del ... n° ..., registrato alla il registro foglio nonché degli articoli 3, 6, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

E

La Regione / la Provincia di / il Comune di (C.F.), d'ora in poi denominato "Amministrazione proponente", in persona del il quale interviene al presente atto in forza della delibera di Giunta del in data n° (all. ...), [nel caso di più Amministrazioni che presentano congiuntamente una stessa proposta, e-
lencare tutte le Amministrazioni e completare con:]

... che hanno congiuntamente predisposto la proposta di intervento denominata, sulla base di [Accordo di Programma, Convenzione, Intesa, etc.] sottoscritto in data (all. ...)

[in caso di partenariato con organismi pubblici o privati lo strumento di accordo indicherà esplicitamente anche tali soggetti e il ruolo da questi svolto]

PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie" e con delibera n. del 7 novembre 2003 il "Secondo Programma Annuale di Attuazione 2003";
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.D. ha impegnato i fondi necessari per l'attivazione dei suddetti interventi;
- che il Presidente della Regione/Provincia di / il Sindaco del Comune di ..., con nota del ... prot. n° ..., ha presentato la proposta denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento];

[oppure]

- che con [convenzione o accordo di programma del (registrato in caso di partecipazione dei privati) ... elencare tutte le Amministrazioni componenti e gli enti pubblici e privati] si sono riunite in ed hanno presentato, con nota del ... prot. n° ..., la proposta di intervento denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento];
- che la commissione di cui all'art. 8 del Bando per la realizzazione degli interventi strategici previsti dal "Secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003" del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie", istituita con ... in data ha valutato le proposte pervenute, formulando la graduatoria delle richieste, nella quale la domanda medesima risulta collocata al posto, con punti;
- che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto numero, del ha approvato la graduatoria e definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento;
- che tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura al posto quella denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento], presentata da la Regione / la Provincia / il Comune di // il raggruppamento costituito da....., che prevede un cofinanziamento di Euro a valere sui fondi del capitolo destinati al finanziamento delle sopradette proposte di intervento.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, fanno riferimento alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché alle norme del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 che, sebbene non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. Le premesse, l'accordo di programma o la convenzione (all.), il progetto preliminare (all.) e la scheda descrittiva della proposta di intervento (all.), fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Denominazione e contenuti della proposta di intervento

L'Amministrazione erogante affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della proposta denominata [... denominazione indicata al punto A del Quadro descrittivo].

Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato, dall'Amministrazione proponente, determinato in Euro
2. L'importo complessivo del cofinanziamento a carico dell'Amministrazione erogante è determinato, sulla base di quanto indicato dal contraente e in relazione ai massimali stabiliti all'articolo 6, comma 3, del Bando in Euro
3. [In caso di partenariato con organismi pubblici o privati indicare anche i termini della partecipazione agli oneri dei soggetti di partenariato].
L'importo a carico dei soggetti di partenariato è pari a Euro [in caso di più soggetti indicare anche la ripartizione degli oneri] e risulta così ripartito
 - a. Euro a carico di
 - b. Euro a carico di

Articolo 4. Verifiche e monitoraggio

1. Nell'attuazione della presente convenzione l'Amministrazione erogante provvede:
 - a) alla verifica della conformità amministrativa rispetto agli elaborati tecnici che corredano la domanda di partecipazione al bando;
 - b) all'approvazione del programma operativo delle attività da realizzare nell'ambito della proposta di intervento (comma 7, art. 5, del Bando).
2. L'Amministrazione erogante provvede altresì a svolgere un'azione di assistenza e di monitoraggio all'attuazione della proposta e a tale fine, entro trenta giorni dall'esecutività della presente convenzione, nomina il responsabile del procedimento e definisce un'apposita struttura di assistenza e monitoraggio.
3. In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, l'Amministrazione proponente provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra.

Articolo 5. Erogazioni del cofinanziamento

Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo complessivo del cofinanziamento pari a Euro ... dopo l'avvenuta approvazione del programma operativo delle attività da realizzare nell'ambito della proposta di intervento, secondo quanto indicato dal comma 7° dell'articolo 5 del Bando;
- fino alla concorrenza dell'ulteriore 70% dell'importo complessivo del cofinanziamento, pari a Euro ... con rate di acconto d'importo non inferiori a € 100.000), sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, tranne l'ultima, certificati dal Direttore dei lavori per quanto riguarda le attività costituite da realizzazione di opere e dal responsabile di procedimento per tutte le altre attività e confermati dall'Amministrazione proponente;
- 10% a saldo, pari a Euro ... all'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 6. Diffusione dei risultati

1. I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo all'Amministrazione erogante e all'Amministrazione proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.
2. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, l'Amministrazione erogante provvede:
 - a) alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
 - b) all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.
3. L'Amministrazione proponente collaborerà alla pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti da questi determinati sul versante della sicurezza stradale.

Articolo 7. Variazioni

1. Fatti e circostanze noti all'Amministrazione proponente, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione proponente all'Amministrazione erogante.
2. L'Amministrazione erogante, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento di variante comunicandolo a mezzo di raccomandata all'Amministrazione proponente.
3. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, eventuali varianti in corso d'opera relative alla realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente convenzione saranno regolate ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94.

Articolo 8. Collaudo delle eventuali opere

1. Per le attività della proposta di intervento che comportano la realizzazione di opere, sarà nominata dall'Amministrazione proponente, entro un mese dall'inizio dei lavori, da uno a tre collaudatori in corso d'opera, in relazione alle dimensioni ed alla natura dell'intervento. In caso di nomina di una Commissione di collaudo questa è coadiuvata da un segretario.
2. Il collaudo finale delle opere verrà effettuato entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

3. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a totale carico dell'Amministrazione proponente.

Articolo 9. Termini per la risoluzione della convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dall'Amministrazione erogante.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione erogante si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Amministrazione proponente di restituire all'Amministrazione erogante gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 10. Rapporto tra il contraente e terzi

1. Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento l'Amministrazione proponente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra l'Amministrazione proponente e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche dell'Amministrazione erogante e di accettare forme di controllo che l'Amministrazione erogante riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.
3. L'Amministrazione proponente esonera e tiene indenne l'Amministrazione erogante da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

Articolo 11. Controversie

1. Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, potranno essere demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito in conformità del disposto dell'art. 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

Articolo 12. Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione è redatta in ... esemplari dei quali ... in bollo.
2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a completo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
3. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di approvazione da parte

Località, li

L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE

.....

L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

.....

**FINE BANDO RELATIVO A INTERVENTI STRATEGICI PER LA SICUREZZA
STRADALE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

PAGINA BIANCA

APPENDICE F
SECONDO PROGRAMMA DI
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE

Di seguito si riporta il testo integrale del secondo programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

PAGINA BIANCA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

**SECONDO PROGRAMMA
ANNUALE DI ATTUAZIONE. 2003**

(ART. 32 DELLA LEGGE 144/99)

N O V E M B R E 2 0 0 3

PAGINA BIANCA

Il secondo Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è suddiviso in otto capitoli.

1 Aspetti generali

1.1 Riferimenti normativi e finalità

1.2 Principi

2 Campi di intervento

2.1 Misure urgenti

2.2 Interventi sistematici

2.3 Misure per rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale

2.4 Interventi strategici

3 Risorse finanziarie e soggetti destinatari

3.1 Risorse

3.2 Destinatari

4 Attuazione del Piano Nazionale in ambito regionale

4.1 Procedure per l'allocazione delle risorse

4.2 Criteri per la scelta delle proposte da ammettere a finanziamento

4.3 Criteri di ripartizione dei fondi

4.4 Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie

5 Attuazione del Piano in ambito nazionale

5.1 Procedura per l'allocazione delle risorse

5.2 Procedure per la scelta delle proposte da ammettere a finanziamento

5.3 Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie

6 Ulteriori condizioni

6.1 Obbligo alla rendicontazione e al monitoraggio dei risultati conseguiti

6.2 Informazione tecnica, brevetti, paternità intellettuale

7 Ripartizione territoriale delle risorse

7.1 Ripartizione tra ambito nazionale e ambito regionale

7.2 Parametri di ripartizione regionale

8 Entità e quote di cofinanziamento

8.1 Massimali degli incentivi per gli interventi strategici

8.2 Incentivi gestiti a livello regionale

A Allegato: Ripartizione regionale delle risorse finanziarie

1 ASPETTI GENERALI

1.1 Riferimenti normativi e finalità

- 1.1.1 Il *“Secondo Programma di Attuazione. 2003”*, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legge 144/99 e dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, incentiva le linee di azione con maggiore impatto sui livelli di sicurezza stradale che possono essere avviate immediatamente e favorisce la partecipazione delle istituzioni, delle imprese, delle parti sociali e delle associazioni dei cittadini all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e, più in generale, al processo di miglioramento della sicurezza stradale.
- 1.1.2 Le risorse del Programma, in accordo con quanto indicato nel cap. 1.3 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sono distribuite tra azioni puntuali di *“primo livello”*, che tendono a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, e azioni sistematiche di *“secondo livello”*, che tendono a rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale al fine di migliorare progressivamente l'efficacia degli interventi e aumentare i tassi di riduzione delle vittime a parità di risorse impegnate.
- 1.1.3 La gestione del Programma sarà realizzata in modo congiunto dal Governo nazionale, dai Governi regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso due distinti meccanismi:
- a) l'allocazione di risorse a scala regionale, finalizzata a favorire un sistema di interventi organizzati in una strategia complessiva di miglioramento della sicurezza stradale nella regione;
 - b) l'allocazione delle risorse a scala nazionale, finalizzata a favorire la costruzione di una rete di centri di monitoraggio regionale e la realizzazione di azioni e interventi esemplari di rilevanza strategica per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale in tutto il Paese.

1.2 Principi

Il Secondo Programma di Attuazione, anche in relazione a quanto indicato dalla *Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale*, si ispira ai seguenti principi.

1.2.1 Premialità

Il Programma finanzia interventi coerenti con gli obiettivi del Piano che sono caratterizzati da prospettive di elevata efficacia relativamente alla riduzione delle vittime degli incidenti stradali nel breve (1-3 anni) e nel medio (3-5 anni) periodo. In caso di proposte il cui cofinanziamento ecceda le disponibilità finanziarie, l'attribuzione delle risorse avverrà sulla base di criteri di merito formalizzati in punteggi e graduatorie.

1.2.2 Proporzionalità

Le risorse vengono ripartite per linea di azione e per area territoriale sulla base di criteri di proporzionalità al *“danno sociale”* determinato dagli incidenti stradali. Per danno sociale si intende la somma di morti e feriti ponderati sulla base del costo sociale medio nazionale, come indicato nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

1.2.3 Specificità/aggiuntività

In relazione a quanto stabilito negli *“Indirizzi Generali e linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* al punto 2.1.5, *“Carattere*

specifico e aggiuntivo del Piano”, le proposte di intervento, per accedere agli incentivi economico-finanziari, dovranno avere carattere specifico (e cioè essere dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale) e aggiuntivo. Questo secondo carattere dovrà essere evidenziato da un rapporto su natura, qualità e quantità delle risorse complessivamente dedicate alla sicurezza stradale nell'anno di attuazione del presente programma e nel triennio precedente. Le argomentazioni relative al carattere aggiuntivo dell'intervento costituiscono parte essenziale della documentazione necessaria per accedere alle incentivazioni.

1.2.4 Priorità

Il programma incentiva in via prioritaria i programmi e gli interventi che riguardano le situazioni (tratta stradale, area territoriale, zona urbana, comparto di mobilità, gruppo di utenti della strada, etc.) caratterizzate dai più intensi fattori di rischio e dove si determinano le maggiori quote di danno sociale come indicato al precedente punto 1.2.2.

1.2.5 Intersectorialità e completezza

A parità di altre condizioni, il programma incentiva in via prioritaria interventi integrati e intersectoriali che:

- a) agiscono su tutti i (o sulla maggior parte dei) fattori di rischio presenti nella situazione oggetto della proposta di intervento;
- b) coinvolgono tutti i (o sulla maggior parte dei) soggetti che possono contribuire, direttamente o indirettamente, al miglioramento della sicurezza stradale.

2 CAMPI DI INTERVENTO

Rispetto all'insieme di azioni indicate dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per l'intero arco decennale, il *“Programma Annuale di Attuazione 2003”*, incentiva e finanzia interventi, in conto capitale, nei seguenti campi di azione.

2.1 Misure urgenti

2.1.1 Interventi per la messa in sicurezza delle strade extraurbane a massimo rischio, secondo quanto indicato nell'*“Allegato Tecnico del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* o sulla base di analisi svolte dalla Amministrazione competente.

2.1.2 Interventi per la messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base di analisi svolte dalle amministrazioni responsabili.

2.2 Interventi sistematici

2.2.1 Manutenzione programmata della rete stradale extraurbana finalizzata a migliorare in modo sistematico la sicurezza delle strade.

2.2.2 Moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza stradale in area urbana, attraverso interventi quali la creazione di rotonde, la creazione di reti continue di percorsi pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata agli autoveicoli, la creazione di zone a 30 Km/h, la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con prece-

denza al traffico pedonale, la creazione di reti di piste ciclabili protette a supporto della mobilità quotidiana, il miglioramento della fruibilità dell'area per pedoni e ciclisti (con particolare riferimento alla popolazione giovane e anziana) e altri interventi di analoghe finalità e caratteristiche.

- 2.2.3 Rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dell'azione di informazione e delle campagne sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale nonché dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e agli adulti.
- 2.2.4 Interventi integrati su situazioni, tipi di mobilità o tipi di utenti caratterizzati da condizioni di rischio che determinano un elevato danno sociale. Per interventi integrati si intendono interventi che operino simultaneamente su:
- a) messa in sicurezza della rete stradale;
 - b) regolamentazione del traffico;
 - c) rafforzamento del contributo del trasporto collettivo (TPL) alla sicurezza stradale;
 - d) rafforzamento e coordinamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione delle forze di polizia dedicate alla sicurezza stradale;
 - e) realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione specifiche;
 - f) eventuali altre misure a supporto della sicurezza stradale.
- 2.3 Misure per rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale**
- 2.3.1 Creazione di centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello, provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale che possano:
- a) contribuire al miglioramento della completezza e dell'accuratezza della rilevazione degli incidenti stradali;
 - b) localizzare gli incidenti in modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
 - c) collaborare all'analisi dei fattori di rischio e alla definizione di soluzioni atte a rimuoverli o a ridurne significativamente la portata;
 - d) definire e attuare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale secondo i principi indicati nel precedente paragrafo 1.2.
- 2.3.2 Rafforzamento e creazione di uffici di polizia locale dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale che siano chiaramente orientati a sviluppare non solo un'azione di prevenzione, controllo e repressione ma anche un'azione di:
- a) individuazione dei fattori di rischio strutturali e delle linee di azione che possono contrastare o rimuovere tali fattori;
 - b) collaborazione con altri uffici per evitare che scelte in riguardanti il territorio, l'urbanistica il sistema infrastrutturale possano avere delle implicazioni negative sui livelli di sicurezza.
- 2.3.3 Elaborazione di Piani e/o programmi per il miglioramento della sicurezza stradale su tutta una circoscrizione amministrativa (comunale o provinciale) o su più circoscrizioni (comunali o provinciali), che comprendano anche la costituzione di un Centro di monitoraggio e di una "Consulta per la sicurezza stradale" (organismo consultivo di confronto sulle azioni da intraprendere per migliorare la sicurezza stradale e di valutazione degli effetti conseguiti tramite le azioni già realizzate o in corso di attuazione, composto da Amministrazioni pubbliche, parti sociali, associazioni di cittadini interessate alla sicurezza stradale).

2.4 Interventi strategici

Misure di rilevanza strategica per il miglioramento della sicurezza stradale nel Paese, suddivise in tre linee di azione. Questa linea di azione viene gestita a livello nazionale dal Governo nazionale in accordo con i Governi regionali, le Province e i Comuni.

2.4.1 Creazione o rafforzamento/sviluppo di centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale, raccordati con i centri di monitoraggio provinciali e comunali. Tali centri, per usufruire degli incentivi del presente programma dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) svolgere un'azione di sostegno alla formazione di centri di monitoraggio della sicurezza stradale e di verifica dell'attuazione del PNSS a livello locale da parte di Province e Comuni e sviluppare misure di indirizzo, coordinamento e valorizzazione di tali centri;
- b) essere organizzati in modo tale da consentire la partecipazione diretta di Province e Comuni alla gestione del centro;
- c) adottare standard definiti dal Governo nazionale in accordo con i Governi regionali, le Province e i Comuni, al fine di assicurare una piena coerenza dei dati e delle procedure di analisi/valutazione su tutto il territorio nazionale;
- d) assicurare l'elaborazione di un quadro regionale sullo stato della sicurezza stradale, sull'attuazione del Piano, sui risultati progressivamente raggiunti in termini di riduzione delle vittime degli incidenti stradali;
- e) individuare gli interventi di maggior efficacia che possono configurarsi come buone pratiche da proporre come riferimento a livello regionale e nazionale;
- f) favorire, sostenere, svolgere attività di studio e ricerca per approfondire la conoscenza sui fattori di rischio e sulle cause che determinano gli incidenti stradali e individuare misure e interventi tipo per contrastare i fattori di rischio;
- g) promuovere la redazione e attuazione di piani e programmi provinciali e comunali per la sicurezza stradale.

2.4.2 Elaborazione e attuazione di Piani e/o programmi per migliorare la sicurezza stradale secondo obiettivi quantitativamente definiti e in un arco temporale determinato, ivi compresa la costituzione degli organismi per l'attuazione del Piano, la realizzazione delle analisi ivi compresa la realizzazione di studi mirati a risolvere problematiche specifiche e/o la sperimentazione di interventi e misure di potenziale interesse nazionale o regionale e la realizzazione di una prima serie di interventi. Il Piano o programma, per accedere ai finanziamenti riservati agli interventi strategici dovrà avere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) riguardare una situazione territoriale che, per entità del danno sociale o per caratteristiche dei fattori di rischio o, ancora, per l'eccezionalità del contesto sociale, economico e territoriale, costituisca un problema che interessa l'intera collettività nazionale;
- b) presentare tipologie di intervento e governo della sicurezza stradale altamente innovative e di grande rilevanza ai fini della individuazione di strumenti in grado di invertire le tendenze in atto a livello nazionale o per componenti di mobilità di rilevanza nazionale;

- c) essere dotato di una procedura attuativa e delle relative risorse in grado di assicurarne la piena attuazione nell'arco di tempo previsto.

2.4.3 Realizzazione di interventi complessi di carattere intersettoriale e innovativo che presentino elementi di rilevante interesse ai fini della riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali a livello nazionale.

3 RISORSE FINANZIARIE E SOGGETTI DESTINATARI

3.1 Risorse

3.1.1 Il canale di finanziamento dei sopraindicati campi di intervento è costituito dalle risorse rese disponibili dalla legge n. 488/99 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato. Finanziaria 2000"*), art. 56, che, per quanto riguarda il presente programma, sono determinate da limiti di impegno per 15 anni di 40 miliardi per anno nel capitolo 7.159 dell'esercizio finanziario 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un complesso di 600 miliardi di Lire, pari a 309,874 milioni di Euro.

3.1.2 Tali risorse, in base al tasso di interesse indicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, determinano investimenti per circa 400 miliardi di Lire (206,583 milioni di Euro).

3.2 Destinatari

3.2.1 Possono accedere ai sopraindicati finanziamenti le Regioni, le Province e i Comuni in forma singola o associata.

4 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE IN AMBITO REGIONALE

4.1 Procedure per l'allocazione delle risorse

4.1.1 Le Regioni, in relazione alle specificità e agli obiettivi locali e in accordo con i criteri indicati nel presente Programma di Attuazione, definiranno le procedure concorsuali o programmatiche per l'allocazione delle risorse che ricadono nel territorio di propria competenza.

4.1.2 Le sopraindicate procedure dovranno individuare le proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento sulla base dei principi indicati al precedente articolo 1.2, con particolare riferimento al principio di premialità e di specificità/aggiuntività.

4.1.3 Tutte le procedure di allocazione regionale delle risorse dovranno presentare le seguenti caratteristiche.

- a) Determinazione dei destinatari dell'azione di incentivazione e degli interventi ammessi a cofinanziamento.
- b) Definizione dei tempi entro cui presentare le proposte e, in caso di assegnazione di finanziamento, entro cui completare gli interventi.
- c) Requisiti della proposta per accedere al cofinanziamento.
- d) Parametri per la valutazione di merito e punteggio di merito per ciascun carattere della proposta.
- e) Entità e quote di cofinanziamento massimo (in relazione a quanto indicato nel successivo capitolo 8).